

Delibera n. 134/2022

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 65/2022 nei confronti di Moby S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi del d.lgs. 129/2015 per la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010. Archiviazione per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010.

L'Autorità, nella sua riunione del 4 agosto 2022

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" oppure "ART");

VISTO il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: "Regolamento (UE) n. 1177/2010") e, in particolare:

- l'articolo 18 ("Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate"), che dispone, al paragrafo 1, che: *"1. Quando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra: a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento; b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile"*;

- l'articolo 24 ("Reclami") che, al paragrafo 2, prevede, : *"2. Qualora un passeggero che rientra nell'ambito del presente regolamento desideri presentare un reclamo al vettore o all'operatore del terminale, lo trasmette entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l'operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i due mesi dal ricevimento di un reclamo"*;

VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1177/2010 (di seguito anche: "d.lgs. 129/2015") e, in particolare:

- l'articolo 12 ("Obbligo di trasporto alternativo o rimborso"), ai sensi del quale *"[i]l vettore che viola l'obbligo previsto dall'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 15.000,00"*;

- l'articolo 16 ("Reclami"), comma 2, ai sensi del quale: "[i]l vettore e l'operatore del terminale che non notificano al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non forniscono una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500";

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;

VISTE le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: "Linee guida");

VISTO il reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 16956/2021, del 26 ottobre 2021, nei confronti di Moby S.p.A. (di seguito, "Moby" o "Società"), per un viaggio da Genova a Bastia, con partenza programmata alle ore 9:00 ed arrivo previsto alle ore 14:00, del 1° agosto 2021, con il quale il reclamante ha riferito, tra l'altro: (i) di essere stato informato, tramite messaggio sms "*poche ore prima della partenza*", che quest'ultima era stata "*spostata da Genova a Livorno anticipando il traghetto di un'ora*" (...); (ii) delle problematiche riscontrate a seguito della predetta comunicazione; (iii) che la tariffa per la tratta scelta (Genova-Bastia) era più cara rispetto a quella proposta dalla Società per la tratta alternativa (Livorno-Bastia) e (iv) di aver richiesto, in un primo tempo, "*il rimborso totale del biglietto, rimborso danni e costi subiti*" e, a seguito della proposta della Società del 4 ottobre 2021 di erogazione di un voucher, di aver "*adeguato la richiesta almeno ai costi di differenza tariffa, cabina e spese sostenute, al netto delle imposte che ho pagato*", da corrispondere in denaro; (v) di non aver ricevuto, dopo la predetta risposta del 4 ottobre 2021 (interventiva "*oltre 60 giorni*") e la successiva richiesta di rimborso in denaro, alcun riscontro dalla Società; soltanto in data 16 dicembre 2021 la Società ha comunicato l'accoglimento della predetta istanza del reclamante, il quale, con successiva nota prot. n. 4002/2022, del 28 febbraio 2022, ha confermato all'Autorità di aver ricevuto la somma di denaro richiesta;

VISTA la delibera ART n. 65/2022, del 21 aprile 2022, notificata in pari data con nota prot. n. 10875/2022, con la quale l'Autorità ha avviato nei confronti di Moby un procedimento ai sensi del d.lgs. n. 129/2015, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione degli articoli 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

VISTA

la nota difensiva acquisita in data 17 giugno 2022 con prot. ART n. 14854/2022, prodotta oltre i trenta giorni indicati nella citata delibera di avvio n. 65/2022, con la quale la Società:

- in relazione alla contestata violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio per aver la stessa fornito ai passeggeri, conformemente a quanto previsto nella predetta disposizione regolamentare, un *"trasporto alternativo (...) alle condizioni più simili possibili a quelle che lo stesso aveva originariamente acquistato e che era ragionevole reperire nell'immediatezza della situazione che si era venuta a creare"*, come documentalmente *"confermato dalla circostanza (..) che la prima corsa utile Genova Bastia sarebbe partita solo il giorno dopo (02.08.2021)"*;

- in relazione alla contestata violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio o, in via subordinata, la riduzione dell'eventuale sanzione al minimo edittale considerato che: il passeggero si sarebbe limitato a presentare *"una richiesta di compensazione economica/rimborso e non un reclamo"*, con la conseguenza che non troverebbero applicazione, nel caso di specie, i termini per i reclami di cui al predetto articolo 24; in ogni caso, i predetti termini sarebbero stati *"sforati (...) di appena un giorno"*;

VISTA

la relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alle contestate violazioni e, in particolare, che:

1. con riferimento all'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, si ritiene di dover proporre l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in quanto, dall'esame di tutti gli elementi acquisiti agli atti (cfr. note prott. ART nn. 2232/2022, del 1° febbraio 2022; 4002/2022, del 28 febbraio 2022; 14854/2022, del 17 giugno 2022 e relativi allegati), si evince che la Società, a fronte della cancellazione del servizio di trasporto programmato, ha garantito al reclamante, non appena possibile, un trasporto alternativo verso la destinazione finale, a condizioni simili a quelle indicate nel contratto di trasporto e senza alcun supplemento. Segnatamente, a fronte del cambio del luogo di partenza (da Genova a Livorno): i) il reclamante è stato trasportato presso il luogo di destinazione previsto contrattualmente (Bastia); ii) le condizioni del trasporto alternativo, seppur non identiche, sono state comunque simili rispetto a quelle inizialmente convenute, tenuto conto, in particolare, oltre che del luogo di partenza e di arrivo, dell'orario e della durata del relativo viaggio (effettuato lo stesso giorno, con partenza anticipata di un'ora e con una durata più breve rispetto a quella originaria); iii) il trasporto alternativo messo a disposizione dalla Società ha, inoltre, consentito al reclamante di raggiungere la (medesima) destinazione finale *"non appena possibile"*, essendo stato il relativo viaggio il più tempestivo tra quelli concretamente disponibili; iv) la Società, infine, si è fatta carico delle spese supplementari richieste dal reclamante, riconoscendo allo stesso, seppur solo con la summenzionata comunicazione del 16 dicembre 2021, il rimborso in denaro dei servizi non usufruiti e dei costi sostenuti per recarsi al porto d'imbarco

alternativo. In definitiva, il raffronto complessivo tra le condizioni dell'offerta di trasporto alternativo e quelle inizialmente convenute, tenuto conto delle concreta situazione venutasi a creare, appaiono sostanzialmente simili e, in quanto tali, conformi all'articolo 18, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1177/2010, come da ultimo interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del TFUE (cfr. CGUE, sez. IV, sentenza 2 settembre 2019, C-570, *Irish Ferries v. National Transport Authority*);

2. con riferimento all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, dalla documentazione in atti (cfr. nota prot. ART n. 2232/2022, del 1° febbraio 2022 e relativi allegati), si rinviene, *per tabulas*, la violazione della norma in esame dal momento che la Società ha notificato al reclamante il riscontro al reclamo di prima istanza solo in data 4 ottobre 2021, quindi ben oltre un mese dal ricevimento dello stesso (avvenuto in data 2 agosto 2021). A tal riguardo, privo di pregio è quanto sostenuto dalla Società in merito alla non applicabilità, nel caso di specie, dei termini fissati dal summenzionato articolo 24, paragrafo 2, per aver il reclamante presentato una mera "*domanda di compensazione economica*" e non già un reclamo. Assume, invero, rilievo assorbente, ai fini dell'applicabilità dell'articolo 24, paragrafo 2, il fatto che il reclamante abbia fornito tutti gli elementi idonei a configurare una presunta violazione, da parte del vettore, degli obblighi derivanti dal predetto Regolamento (UE) n. 1177/2010 e, quindi, abbia effettivamente presentato alla Società un "reclamo" nel senso precisato dalla Corte di Giustizia con la summenzionata sentenza del 2 settembre 2021. La circostanza che, per effetto della lamentata violazione dei propri diritti, il reclamante abbia chiesto anche il "*rimborso totale del biglietto, rimborso danni e costi subit[i]*" non vale, evidentemente, a modificare la natura delle proprie richieste che, per i motivi sopra illustrati, sono pienamente riconducibili nell'ambito di applicazione degli articoli 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

RITENUTO

pertanto:

1. che la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 non sussista in quanto Moby S.p.A. ha garantito al reclamante la scelta tra un trasporto alternativo e il rimborso del prezzo del biglietto in modo sostanzialmente conforme a quanto previsto dalla medesima disposizione e, pertanto, di procedere, limitatamente alla contestazione di tale violazione, all'archiviazione del procedimento;

2. di accertare la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 per non aver Moby S.p.A. riscontrato il reclamo entro il termine di un mese previsto dalla medesima disposizione procedendo all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 129/2015, di importo compreso tra euro 300,00 a euro 1.500,00;

CONSIDERATO

quanto riportato nella relazione istruttoria con riferimento alla determinazione dell'ammontare della sanzione per la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del

Regolamento (UE) n. 1177/2010, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 129/2015 e delle Linee guida, e in particolare che:

1. l'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 129/2015 prevede che la quantificazione della sanzione sia effettuata in applicazione dei seguenti criteri: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati;
2. con riferimento alla violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1177/2010:

- sotto il profilo della gravità rileva l'entità del ritardo con cui è stato dato riscontro al reclamo;

- con riferimento ai restanti profili: sussiste la reiterazione in presenza della violazione della stessa indole sopra accertata, di cui alla delibera ART n. 74/2022, dell'11 maggio 2022; la Società non ha dato atto di aver posto in essere azioni per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

- in relazione alle condizioni economiche della Società, si rileva, dai dati della visura camerale storica (estratta in data 13 luglio 2022), che: in data 1° luglio 2020 è stata presentata domanda per l'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, comma 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; in data 5 luglio 2021 sono stati nominati i commissari giudiziali; il 15 giugno 2022 l'assemblea degli obbligazionisti ha approvato la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale;

- per le già indicate considerazioni e sulla base delle Linee guida, risulta congruo: (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 800,00 (ottocento/00); (ii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 200,00 (duecento/00); (iii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 135,00 (centotrentacinque/00); (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 865,00 (ottocentosessantacinque/00);

RITENUTO

pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 865,00 (ottocentosessantacinque/00) per la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1177/2010;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. l'accertamento, per i fatti di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, della violazione da parte di Moby S.p.A. dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

2. l'irrogazione, per i fatti di cui in motivazione, nei confronti di Moby S.p.A., ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del d.lgs. 129/2015, di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 865,00 (ottocentosessantacinque/00);
3. con riferimento alla violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, il procedimento sanzionatorio avviato con delibera 65/2022, del 21 aprile 2022, è archiviato per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate;
4. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autoritatrasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa – delibera n. 134/2022";
5. decorso il termine di cui al punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
6. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Moby S.p.A., comunicata al reclamante nonché pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, per quanto d'interesse, ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica.

Torino, 4 agosto 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)